

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Consigliere designato
f.to Silvestri Andrea

IL SINDACO
f.to Enrico Manini

Il Segretario
f.to Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo, dell'atto
Lì, 21.04.2020.

Il Segretario
Franco Battisti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 - 3° comma del T.U.LL.R.O.C. 01.02.2005 N. 3/L.

Addì, 21.04.2020

Il Segretario

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma del T.U.LL.R.R.O.C. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì, 21.04.2020

Il Segretario
f.to Franco Battisti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

In relazione alle sue competenze e conoscenze, il Segretario comunale pronuncia parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai fini amministrativi dell'atto che si va ad adottare, giusto disposto dall'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Franco Battisti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In relazione alle sue competenze, il funzionario responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'atto che si va ad adottare, giusto disposto dall'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Franco Battisti

Verbale di deliberazione N. 02 del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice - conferma aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2020 - fissazione versamento in unica rata al mese di dicembre.

L'anno DUEMILAVENTI addì SEDICI del mese di APRILE alle ore 20.30 tramite collegamento in videoconferenza ai sensi del art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori

MANINI ENRICO	Sindaco
BAGGIA LAURA	Consigliere
MANINI ANTONIA	Consigliere
MANINI CIRO	Consigliere
MANINI CRISTIAN	Consigliere
MANZONI DAVIDE	Consigliere
OFFER FLORENCE	Consigliere
PANGRAZZI NADIA	Consigliere
PODETTI SILVIA	Consigliere
RUATTI CHRISTIAN	Consigliere
SILVESTRI ANDREA	Consigliere

Assenti	
giust.	ingiust.
x	

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 - D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21.04.2020 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi ai sensi del T.U.LL.R.O.C. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Franco Battisti

Scrutatori: Manzoni Davide
Ruatti Christian

Firmatario: Silvestri Andrea

VISTO si prenota l'impegno di spesa al cap. int del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO DI LIQUIDAZIONE

Si dà contestuale liquidazione alla spesa, ai sensi dell'art. 32 del regolamento comunale di contabilità.

Lì,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Assiste il Segretario Comunale signor **Franco Battisti**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Manini Enrico** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGETTO: Imposta immobiliare semplice – conferma aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2020 – fissazione versamento in unica rata al mese di dicembre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- L'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 'Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19' (c.d. Decreto Cura Italia) che recita "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco...";
- Il Decreto del Sindaco prot. n. 702 dd. 07.04.2020 con il quale vengono individuate le linee guida relative all'abilitazione dello svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2018 dalla citata disciplina, fatte proprie dall'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare 08/2018 erano quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 240,69	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie <i>assimilate</i> per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. 14/2014) <i>ad abitazione principale e relative pertinenze</i> , per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7	0,00%		
Fattispecie per le quali è stabilita <i>un'aliquota agevolata</i> (art. 8 c. 2 lett. e) L.P. 14/2014): l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e	0,35%		

la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7			
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		€ 1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,20%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione consiliare n. 4/2015.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare:

- l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7 e
- un'aliquota agevolata del 3,5 per mille dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Proposto di mantenere le aliquote e le detrazioni già presenti nella precedente deliberazione n. 8/2018.

Rilevato che già da alcuni anni il Comune di Terzolas ha deciso di imporre un'unica rata di pagamento dell'imposta a dicembre e considerato che in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto viene chiesto ai comuni di non emettere modelli di pagamento a giugno, si propone inoltre di mantenere invariato anche questo aspetto.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3; dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11; dalla L.R. 24 aprile 2015, n. 5; dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 3 e dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 27;

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica ai fini amministrativi e di regolarità contabile espressi favorevolmente ai sensi dell'art. 81 punto 1) del T.U.LL.RR.O.C. 01.02.2005 n. 3/L rispettivamente dal responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario;

Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consigliere n. 8 dd. 10.03.2010 e modificato con deliberazioni consiglieri n. 28 dd. 12.09.2014 e n. 27 dd. 10.06.2015;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. ==, astenuti n. ==, su n. __ consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di confermare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 240,69	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie <i>assimilate</i> per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. 14/2014) <i>ad abitazione principale e relative pertinenze</i> , per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7	0,00%		
Fattispecie per le quali è stabilita <i>un'aliquota agevolata</i> (art. 8 c. 2 lett. e) L.P. 14/2014): l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7	0,35%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		

Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		€ 1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,20%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- di fissare il versamento dell'imposta in un'unica rata nel mese di dicembre.
- di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, contrari n. == e astenuti n. ==, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, l'immediata eseguibilità della presente ai sensi dell'art. 79 - 4° comma del T.U.LL.RR.OC. approvato con D.P.REG. 01.02.2005 N.3/L;
- di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.